



Si notifica a tutti gli effetti, il Decreto n. 1002 del 14 Ottobre 2010, con il quale questo Ufficio ha approvato il progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e trattamento previste dalle lettere g), h), i) ed f) dell'art. 3 del D.Lgs 209/2003, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non, tra cui i RAEE, proposto dalla **Ditta RA.BI. s.r.l.** con sede legale in via Trento n. 10 – Ravanusa (AG) ed impianto in Zona Industriale – Area del Salso lotto B2/B, nel territorio del medesimo Comune.

Alla G.U.R.S. si invia estratto del Decreto sopra citato, affinché proceda alla sua pubblicazione.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Sig. Marcello Assiutto



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Servizio 7 - Autorizzazioni
(Dott. Antonio Patella)



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

OGGETTO: Ditta RA.BI s.r.l. – Ravanusa (AG) –
Autorizzazione centro autodemolizione e stoccaggio e recupero di rifiuti
pericolosi e non pericolosi tra cui RAEE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 306594 del 06/07/2010 con il quale è stato conferito l’incarico ad interim di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Pietro Lo Monaco;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”*; (SISTRI)
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
- VISTO il *“Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”*, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
- VISTA l’Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;



- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTI il D.Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
- VISTA l'istanza del 29 Aprile 2009, acquisita agli atti dell'ARRA, oggi Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in data 30 Aprile 2009 al n. 17511, presentata dalla Ditta RA.BI s.r.l. con sede legale in Ravanusa (AG), Via Trento 10 e sede operativa in zona industriale di Ravanusa area del Salso lotto B2/B, con la quale chiede ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra cui RAEE;
- VISTO il progetto prodotto contestualmente all'istanza e le successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
 - Piano di gestione;
 - Piano di Bonifica;
 - Relazione geologica;
 - Relazione geologico ambientale
 - Carta tecnica Regionale, Stralcio piano di lottizzazione – Stralcio catastale – planimetria generale;
 - Planimetria con distribuzione dei vari settori;
 - Pianta delle coperture;
 - Planimetria relativa al trattamento delle acque;

- Planimetria relativa ai presidi antincendio;
- Sezioni;
- Piante prospetti e sezioni Capannone - corpo uffici/sezioni;
- Particolari costruttivi - disoleatore – pavimentazione;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 dall'ARRA in data 17/06/2009, nel corso della quale sono stati espressi i seguenti pareri:

- parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Igiene Pubblica del Comune di Ravanusa (AG);
- parere favorevole espresso dal rappresentante della Provincia regionale di Agrigento;

VISTA con la quale il Comune di Ravanusa esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto in argomento ed attesta che la concessione edilizia per le opere previste in progetto è in fase di rilascio in quanto la pratica edilizia n. 01/2009 ha ottenuto i seguenti pareri:

1. *il parere tecnico favorevole in data 12/02/2009.*
2. *parere favorevole della commissione igienico edilizia in data 04/06/2009.*

VISTA la nota prot. n. 1746 del 17/06/2009, acquisita agli atti dell'ARRA in data 24/06/2009 al n. 25141, con la quale il Consorzio per l'Area di sviluppo Industriale della Provincia di Agrigento, esprime parere favorevole;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che, all'allegato IV punto 8 lettera c), stabilisce di sottoporre alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., i centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili, con superficie superiore ad 1 ettaro;

RITENUTO di non dover sottoporre il progetto in argomento alla procedura di verifica di impatto ambientale, in quanto la superficie dell'area di progetto, risulta essere inferiore ad un ettaro;

VISTI i certificati attestanti i requisiti soggettivi dei titolari di cariche o qualifiche della Ditta;

VISTO il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento prot. n. CEW/14549/2010/CAG0008 del 08/10/2010, dal quale si evince che a carico della Ditta RA.BI s.r.l. non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del rappresentante della Ditta nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. n. 39082 del 11/10/2010 con la quale questo Dipartimento, trasmette copia dello schema del presente Decreto ai sensi la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche", dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008, sopra richiamate;



- VISTA** la nota della Ditta RA.BI s.r.l. con la quale, dopo avere preso visione dello schema di Decreto proposto, ne accetta per intero il contenuto;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., all'approvazione del progetto dell'impianto di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non, tra cui i RAEE, sito in zona industriale di Ravanusa area del Salso lotto B2/B;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è approvato il progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e trattamento previste dalle lettere g), h), i) ed f) dell'art. 3 del D.Lgs 209/2003, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non, tra cui i RAEE, per le operazioni R3 – R4 – R13 – D15, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla **Ditta RA.BI s.r.l.** con sede legale in Ravanusa (AG), Via Trento 10 e sede operativa in zona industriale di Ravanusa (AG) area del Salso lotto B2/B e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione. L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

I rifiuti ammessi in ingresso all'impianto, provenienti dallo smantellamento di veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e dalla loro manutenzione, sono i seguenti:

CER	Descrizione
130105*	emulsioni non clorate
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazioni
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130301*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti pcb
140601*	clorofluorocarburi, HCFC ed HFC
150202*	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

160103	pneumatici fuori uso
160104*	veicoli fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160107*	filtri dell'olio
160108*	componenti contenenti mercurio
160109*	componenti contenenti PCB
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160122	componenti non specificati altrimenti
160199	rifiuti non specificati altrimenti
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli Halon), contenenti sostanze pericolose
160505	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli da cui alla voce 160504
160601*	batterie al piombo
160602*	batterie al nichel cadmio
160603*	batterie contenenti mercurio
160604	batterie alcaline (tranne 160603)
160605	altre batterie ed accumulatori
160606*	elettroliti da batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
160708*	rifiuti contenenti olio
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160804	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
191003*	fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
191004	fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003

Sono altresì ammessi in impianto, in quanto compatibili con l'attività svolta, i seguenti rifiuti:

CER	Descrizione
110501	zinco solido
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi



120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105	limatura e trucioli di materiali plastici
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
120116*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
150104	imballaggi metallici
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci, e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
170202	vetro
170203	plastica
160209*	trasformatori e condensatori contenenti pcb
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti pcb o da essi contaminate diverse da quelli di cui alla voce 160209*
160211*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi hcfc/cfc
160212*	apparecchiature contenenti amianto in fibre libere
160213*	apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209* e 160212*
160214	apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alle voci da 160209* e 160213*
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160216	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*
170401	rame, bronzo e ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti
170410*	cavi, impregnati di olio di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
191002	rifiuti di metalli non ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191204	plastica e gomma
191205	vetro
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191204	plastica e gomma
191205	vetro
200102	vetro
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
200140	metallo
200307	rifiuti ingombranti

ART. 3

Per i rifiuti RAEE di cui al superiore art. 2, sono autorizzate le operazioni di recupero R4 e messa in riserva R13 di cui all'allegato "C" al D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 4

La potenzialità massima annua autorizzata è così ripartita:

- rifiuti non pericolosi 3.148 Tonnellate/anno;
- rifiuti pericolosi 1.387 Tonnellate/anno.

ART. 5

La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti liquidi identificati con i codici C.E.R. 130105* - 130111* - 130113* - 130205* - 130206* - 130208* - 130301* non deve superare i 500 litri, fermo restando il divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 6

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano per il settore e dal successivo decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 8

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 9

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti solidi è di mesi sei. Il settore dello stoccaggio dedicato ai rifiuti provenienti dallo smantellamento di veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e dalla loro manutenzione, deve avere i requisiti di cui al punto 4 dell'allegato 1 al D. Lgs. n. 209/2003.

ART. 10

Ai sensi dell'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06, i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e successive modifiche ed integrazioni.

I materiali ottenuti dall'attività di recupero di cui al superiore punto che, pur sottoposti alle operazioni autorizzate, non dovessero, eventualmente, essere riconducibili per caratteristiche merceologiche alla normativa tecnica di settore, gli stessi materiali, rientreranno pienamente nel campo di applicazione della vigente disciplina sui rifiuti con il conseguente obbligo della tenuta del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati.

ART. 11

La Ditta dovrà tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta dovrà, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06.

ART. 12

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e dovrà essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. nell'esercizio dell'attività di recupero e di messa in riserva dei rifiuti RAEE, dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni a tal fine previste dal D.Lgs n. 151 del 25.07.2005;
2. la superficie dell'area deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta delle acque. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
3. deve essere garantita una adeguata viabilità interna per una agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
4. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti, delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;



5. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
6. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
7. devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento delle acque reflue prodotte dall'impianto;
8. le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, devono essere convogliate ed opportunamente trattate, nell'impianto disoleatore;
9. in fase di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;
10. i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori ai sensi della normativa vigente, dovranno essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;
11. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
12. lo stoccaggio dei rifiuti, sia all'interno che all'esterno del capannone dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
13. dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
14. dovrà essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
15. dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
16. dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
17. dovrà essere assicurata la compatibilità tra la flora locale e le specie arboree ed arbustive che saranno collocate lungo il perimetro dell'impianto coerentemente con il programma di piantumazione;
18. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
19. le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/06.
20. prima dell'inizio dell'attività la ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08;
21. la ditta dovrà eseguire la procedura prevista dall'art. 67 del D.Lgs. 81/08 (nuovi insediamenti Produttivi);
22. l'impianto non deve produrre emissioni di alcun genere in atmosfera. In caso contrario dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione alle emissioni al competente Servizio dell'Assessorato Territorio e Ambiente.

ART. 13

L'avvenuta realizzazione dell'impianto deve essere comunicata al Comune di Ravanusa (AG), alla Provincia Regionale di Agrigento ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato.

ART. 14

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003;
- Parere del Servizio S.P.R.E.S.A.L. dell'ASP di Palermo;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
- Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.

ART. 15

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla esecutività del progetto.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 16

La Provincia Regionale di Agrigento effettuerà, a seguito della comunicazione di cui all'art. 13 del presente Decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

La Provincia di Agrigento effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. provinciale.

ART. 17

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 18

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, al Comune di Ravanusa (AG), alla Provincia Regionale di Agrigento, al Pubblico Registro Automobilistico di Agrigento, all'A.R.P.A. nonché alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Palermo, li 14 OTT 2010



Il Dirigente Generale
Ing. Pietro Lo Monaco